

# Alunni disabili nelle paritarie «Lo Stato paghi il sostegno»

DA MILANO ENRICO LENZI

**Il giudice: spetta al ministero sostenere i costi del docente anticipati dall'istituto Soddifazione dell'Agesc, che ha promosso la causa per una media di Milano: sentenza che fa chiarezza**

**I**l docente di sostegno per un bambino con handicap iscritto in una scuola paritaria «è a carico dello Stato e non della scuola». La sentenza 15389 del 10 giugno 2008, destinata a fare giurisprudenza, è stata pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma, II sezione civile. Con questa decisione il giudice ha chiuso il contenzioso tra la Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l'Educazione e Istruzione nelle scuole della Suore Marcelline a Milano (assistita dagli avvocati Alessandro Bigoni e Paoloalberto Polizzi) e il ministero della Pubblica Istruzione apertosi cinque anni fa. L'istituto paritario, di fatto, dopo aver accolto due alunne portatrici di handicap iscritte nella scuola media e

aver assicurato il docente di sostegno negli anni scolastici 2002-03 e 2003-04, ha chiesto al ministero il rimborso dei 28.752 euro pagati per il docente di sostegno. Richiesta a cui il ministero non ha mai risposto, ma che, secondo il Tribunale Ordinario di Roma, ora troverà risposta con il rimborso all'istituto. «Una sentenza destinata soprattutto a fare chiarezza su questo aspetto che da sempre penalizza le famiglie dei bambini portatori di handicap presenti nelle scuole paritarie» commenta soddisfatta la presidente dell'Associazione genitori scuole cattoliche, Maria Grazia Colombo. Del resto, proprio l'Agesc aveva promosso, oltre a questa causa civile presso il Tribunale di Roma, una campagna di sensibilizzazione del problema all'interno delle stesse scuole paritarie. Infatti con il varo della legge sulla parità scolastica (la numero 62 del 2000) vennero anche fissati i requisiti (articolo 4 della legge) da rispettare per poter ottenere il riconoscimento della parità scolastica. Tra questi requisiti (al punto «e») anche «l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizione di svantaggio». E nell'articolo 3, la legge precisa che «le scuole paritarie, svolgen-

do un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap».

Nelle motivazioni della sentenza sul caso milanese, depositate qualche settimana fa, il giudice afferma che «si tratta di un sostegno fornito alla persona che ne necessita su puntuale disposizione della legge 104 del 1992 ed è a carico dello Stato». Dunque siamo davanti a «un diritto soggettivo» e l'intervento di un docente di sostegno si configura anche come «prestazioni ulteriori rispetto all'insegnamento in senso proprio e specificamente finalizzato alla tutela della persona». Per questo motivo «esse non possono gravare sul bilancio della scuola privata quale impresa», perché, aggiunge il giudice, «se i costi del sostegno del disabile dovessero essere sopportati dalla scuola privata (paritaria, ndr) essi dovrebbero essere spalmati sulle rette pagate da tutte le famiglie». Ma «il sostegno non è insegnamento in sé, quanto piuttosto è il supporto per rendere l'insegnamento fruibile e tanto costituisce un ulteriore argomento per ritenere che esso debba essere a carico dello Stato, sia nelle scuole pubbliche che in quelle private».

Nello spiegare la sentenza, il giudice del Tribunale di Roma dà una tiratina d'orecchie allo stesso ministero della Pubblica Istruzione, che non si è presentato all'udienza. «La contumacia dell'Amministrazione appare come volontà di rimettere ad altra Autorità la soluzione di una questione problematica», visto che, secondo il giudice, non possiamo parlare di «disinteresse» o «impossibilità di ricorrere al patrocinio di un legale», visto che, ricorda sempre il giudice, un'Amministrazione statale è «obbligatoriamente assistita dall'Avvocatura dello Stato». Insomma, una mancata costituzione del ministero, che «ai fini delle decisioni, non va trascurata». Risultato: riconoscimento dell'obbligo per il ministero di sostenere i costi dell'insegnante di sostegno anche per gli studenti disabili iscritti in una scuola paritaria, e di rimborsare la spesa sostenuta dall'istituto paritario.

«Una sentenza che accogliamo con grande soddisfazione – commenta la presidente dell'Agesc, Maria Grazia Colombo – per il successo ottenuto che di fatto vede riconosciuto un importante diritto, esito di una battaglia sostenuta con tenacia dalla nostra associazione, alla luce dei principi ispiratori che ci caratterizzano».